



**OGGETTO:** CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALLA SEZIONE SPECIALE DELLE START UP INNOVATIVE PERDITA REQUISITI: SUPERAMENTO LIMITE TEMPORALE DALLA COSTITUZIONE

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**VISTO** l'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che la società qualificata come start-up innovativa sia costituita da non più di sessanta mesi;

**VISTA** la circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017: startup innovative e PMI innovative. Limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi;

**VISTA** la Circolare MISE 3724/C del 18/06/2020 e tenuto conto del disposto contenuto nell'ultimo periodo del comma 5 dell' art.38 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, per cui l'eccezionale proroga di 12 mesi dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese è riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall'art. 25 del DL 179/2012, convertito in Legge n°221/2012);

**PRESO ATTO** che le società di cui all'elenco sotto riportato, risultanti iscritte nella sezione speciale start up innovative, alla data del 19 maggio 2020, hanno superato il limite temporale previsto dalla norma, essendo state costituite da oltre sessanta mesi;

Numero REA	Data costituzione
227411	01/07/2014
227684	16/07/2014
227685	14/07/2014
228054	04/09/2014
228383	07/10/2014
230428	18/03/2015
230451	19/03/2015
230925	17/04/2015
231404	13/05/2015
231280	18/05/2015

**TENUTO CONTO** del parere MISE del 21 marzo 2016, n. 79330 che prevede che il decorrere del tempo e il consolidarsi dell'evento previsto dalla legge come estinguente l'iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa stessa per cui l'ufficio può procedere alla cancellazione autonomamente, previa "notifica di cortesia" all'impresa da effettuarsi tramite PEC;



**CONSIDERATO** che le imprese in elenco sono state debitamente notiziate, tramite PEC, del procedimento di cancellazione d'ufficio;

**VISTO** l'art. 25, comma 16, del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che la società qualificata come start-up innovativa sia cancellata dalla relativa sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria;

VISTO il DL 16 luglio 2020 n. 76 , convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;

**RITENUTA** la propria competenza in merito;

### **D E T E R M I N A**

La cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese delle start up innovative delle società di cui all'elenco sotto riportato, permanendo la loro iscrizione nella sezione ordinaria

<b>Numero REA</b>	<b>Data costituzione</b>
<b>227411</b>	<b>01/07/2014</b>
<b>227684</b>	<b>16/07/2014</b>
<b>227685</b>	<b>14/07/2014</b>
<b>228054</b>	<b>04/09/2014</b>
<b>228383</b>	<b>07/10/2014</b>
<b>230428</b>	<b>18/03/2015</b>
<b>230451</b>	<b>19/03/2015</b>
<b>230925</b>	<b>17/04/2015</b>
<b>231404</b>	<b>13/05/2015</b>
<b>231280</b>	<b>18/05/2015</b>

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**- Avv. Erminia Giorno -**

*Firma digitale ai sensi del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*